

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in Materia di Proprietà Industriale e Intellettuale

Ill.mo Signor Presidente,

RICORSO PER INIBITORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 124, 129, 130, 131 e 133 DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 (“Codice P.I”), DELL’ART. 2599 C.C., E DEGLI ARTT. 669-QUATER E 700 C.P.C..

L’Associazione Politica **FDL**, Cod. Fisc. 96253670580, con sede in Roma, Corso Trieste n. 16, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Raffaello Morelli, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dagli Avv.ti Valeria Macchia del Foro di Livorno, Ilaria Morelli del Foro di Livorno e Giammarco Brenelli del Foro di Milano, presso lo studio dell'ultimo dei quali , in Via V. Podgora 4 , 20123 – Milano, elegge domicilio,

ESPONE

1. L’Associazione politica denominata “FDL”.

- A. Il partito politico denominato FDL (d’ora innanzi, la “FDL”) è stato costituito nel Febbraio del 1994 dai delegati del Partito Liberale Italiano contestualmente allo scioglimento del Partito Liberale medesimo.
- B. La FDL svolge periodicamente i propri congressi nazionali ed ha avuto come presidente, tra gli altri, on.le Antonio Baslini, il sen. Valerio Zanone.
- C. La FDL è attiva nel panorama politico italiano sin dal 1994, avendo partecipato alle elezioni politiche del 1994, del 1996, del 2001, del 2006, del 2008, alle

elezioni regionali in Sicilia, Toscana, Trentino, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Lombardia, così come alle elezioni per il Parlamento Europeo del 1994, 1999 e del 2004.

- D. La FDL è titolare, tra l'altro, del nome a dominio "*partitodellaliberta.it*" (registrazione al Doc. n. 1) registrato in data 27 Febbraio 2004 ed è inoltre titolare del relativo sito internet.
- E. La denominazione *Partito della Libertà* fa parte del patrimonio della attività della FDL, partito che costituisce, nel panorama politico italiano, il continuatore dal 1994 degli ideali dei *Liberali* e del *liberalismo* radicati nella storia e nella politica Italiani .
- F. A seguito delle diffide da parte della FDL all'on. Michela V.Brambilla e al sen. Bondi in ordine all'illegittimo ed abusivo tentativo condotto sui "media" e in ogni caso avanti l'opinione pubblica da parte di Forza Italia (di cui all'epoca il sen. Sandro Bondi era il Coordinatore Nazionale) di utilizzare il nome di Partito della Libertà nonché di scambi di lettere in proposito tra gli avvocati della FDL e di Forza Italia durante l'autunno 2007, l'on. Presidente Berlusconi finì per cambiare nome al suo movimento denominandolo "Popolo della Libertà" (denominazione ufficiale poi conferita ai gruppi parlamentari eletti nell'aprile 2008 e indicato per il nuovo partito costituendo il 27-29 marzo 2009) nonostante che Il Giornale di Milano avesse in quei giorni ripetutamente scritto che i risultati del cosiddetto referendum popolare indetto dallo stesso Berlusconi avessero fatto risultare prevalente la preferenza della base dei gazebo per la denominazione "Partito della Libertà " . Da sottolineare che il nome definitivamente scelto di necessità dall'on.le Presidente Berlusconi, "*Popolo della Libertà*", non soltanto è posteriore di anni alla registrazione dei diritti dell'attrice, ma **soprattutto è ossimorico nel congiungere l'idea di popolo (di per sé massificante ed indistinta) a quella di libertà (indissolubilmente legata alla diversità individuale di ogni cittadino), che è caratteristica del liberalismo. E dunque Popolo della Libertà è**

un'immagine suggestiva che evoca un contenuto politico ben differente da Partito della Libertà.

- G. Le vicende sopradescritte hanno portato nel dicembre 2007 ad una citazione per risarcimento danni (quantificati in trenta milioni di euro) notificata dalla FDL verso convenendo in giudizio tra gli altri il Partito di Forza Italia, nella persona del legale rappresentante pro tempore, l'on. Sandro Bondi, citazione presso il Tribunale di Milano , Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale e Intellettuale (Doc. 2) attualmente pendente di cui al R.G. 81419/07 , G.I. Dott.Bonaretti,
- H. In occasione delle elezioni politiche 2008 il Partito della Libertà ha debitamente presentato il proprio simbolo al Ministero dell'Interno , poi regolarmente ammesso al numero 102 (Doc. 3), ed in seguito ha preso parte alle medesime elezioni informale accordo con la lista PLI (doc.4),
- I. In vista delle Elezioni indette per il 6 e 7 giugno 2009 per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, la FDL ha in corso di preparazione con altri soggetti politici la presentazione di un simbolo composito esentato dalla raccolta firme ai sensi dell'art.12, comma 4, della legge 24 gennaio 1979 , n.18 nel testo vigente, simbolo comprendente la dizione “Partitlo della Libertà”.**

2. I ripetuti interventi sulla stampa del sen. Sandro Bondi

- A. Dopo che l'Agenzia Apcom del 27 novembre 2008 riportava il nome Partito della Libertà come quello del centro destra in alcune dichiarazioni riferite al sen. Sandro Bondi, in data 3 dicembre 2008 “Il Giornale” di Milano pubblicava un articolo del sen. Sandro Bondi (soggetto come si è visto perfettamente al corrente della vicenda Partito della Libertà, visto che nel dicembre 2007 era il coordinatore nazionale pro tempore di Forza Italia convenuta nella citazione notificata da FDL

e qui riportata al doc. 3) in cui egli utilizzava abusivamente il nome Partito della Libertà riferendolo al centro destra . Ne seguiva in data 5 dicembre 2008 una lettera dell'avv. Gianmarco Brenelli di Milano inviata per conto della FDL al difensore del sen. Sandro Bondi, avv. Ignazio Abrignani di Roma, in cui si chiedeva ragione della condotta illegittima del sen. Sandro Bondi (doc. 5) (occorre rilevare di passata che, al di là degli aspetti più strettamente giuridici, l'avv. Ignazio Abrignani è un deputato in carica del Popolo della Libertà e membro segretario del Collegio Nazionale dei Probi Viri di Forza Italia (doc.6) e dunque personalmente ben consapevole della situazione giudiziaria e politica).

- B.** A seguito della lettera dell'avv. Brenelli di cui al precedente paragrafo A. e di contatti telefonici intercorsi tra i due avvocati, il sen. Sandro Bondi replicava con lettera formale dell'avvocato Abrignani scritta in di lui nome , conto e specifico mandato in data 13 gennaio 2009. In questa lettera è scritto che *“il mio assistito ha utilizzato pubblicamente la denominazione “Partito della Libertà” per semplice svista linguistica. Ed infatti ribadisco che il riferimento politico del mio assistito è unicamente il nascente partito politico denominato “Popolo della Libertà”* (doc.7).
- C.** In data 15 febbraio 2009 sul quotidiano Il Tempo di Roma, pagina 9 dell'edizione nazionale, è stato pubblicato un articolo a tutta pagina a firma Sandro Bondi in cui per quattro volte egli utilizza l'espressione “Partito della Libertà “ per denominare il suo progetto politico di centro destra. Il giorno dopo , 16 febbraio, l'avv. Brenelli scrive di nuovo all'avvocato Abrignani rilevando lo stridente contrasto con la lettera da lui inviata il 13 gennaio precedente e di conseguenza quantificando con precisione i nuovi danni subiti dalla FDL (doc. 8 e doc.9). Dopo qualche giorno, in data 26 febbraio 2009, l'avvocato Abrignani confermava la tesi difensiva del suo cliente dell'utilizzo a mezzo stampa della denominazione “Partito della Libertà” per semplice svista linguistica” e ad ogni buon conto allegava lettera redatta su carta del Ministero, speditagli da parte del Ministro sen.

Sandro Bondi , con sue scritte di pugno dello stesso, con cui viene ribadito il concetto difensivo , concludendo con la precisazione *“ti prego di girare questa mia all'avv. Brenelli al fine di definire compiutamente la vicenda”* (doc. 10 e 11).

D. In data 6 marzo 2009 – con pubblicazione ininterrottamente continuata fino ad oggi – sul sito Il Popolo della Libertà (http://www.votaberlusconi.it/notizie/arc_15203.htm) si scrive :*”A dieci mesi dalla formazione del governo, il Partito della Libertà è al 42%”* (doc.12) . Ora il sito Popolo della Libertà è in uno stato informatico di strettissimo raccordo, tanto da essere collegato, attraverso il sistema automatico di ridirezione, con il sito <http://www.forzaitalia.it>, ed uno dei tre Coordinatori del costituendo Popolo della Libertà è ufficialmente il sen. Sandro Bondi insieme agli on. Ignazio La Russa e Denis Verdini. E il testo della pubblicazione del sito de Il Popolo della Libertà contraddice totalmente le lettere 13 gennaio e 26 febbraio 2009.

E. In data 10 marzo 2009 su Il Giornale di Milano è stata pubblicata un'intervista del giornalista Vincenzo La Manna al sen. Sandro Bondi il quale ultimo, in nuovo totale contrasto con le lettere a sua difesa e scusante del 13 gennaio e del 26 febbraio 2009, colma la misura iniziando l'intervista con le seguenti parole riportate tra virgolette *“Il Partito della libertà è nato da tempo. Ora dobbiamo soltanto compiere l'ultimo tratto di strada...”* (doc. 13)

3) Alla luce di quanto sin qui esposto, è evidente e persino confessorio in privato che **l'unico soggetto legittimato ad utilizzare il nome Partito della Libertà è la FDL e il suo legale rappresentante.**

Viceversa il sen. Bondi continua a commettere in pubblico come risulta al di là di ogni dubbio dai suoi quattro scritti e dalle sue due lettere di scusa, **quelle che**

egli considera “sviste” linguistiche che di fatto lo portano ad utilizzare abusivamente su grandi mass media la denominazione politica “Partito della Libertà” non a lui appartenente e di cui non può disporre. Tale arbitrario atteggiamento, come si intende, comporta tre effetti.

Il primo consiste nei danni rilevanti in aggiunta a quelli già reclamati dalla FDL (vedi citazione del dicembre 2007), nuovi danni che saranno oggetto di ulteriore richiesta di risarcimento a carico del sen. Sandro Bondi. Il secondo configura e realizza un vero e proprio tentativo di confondere e indebolire la proprietà del marchio della FDL . Il terzo è che in ogni caso il ripetersi degli articoli del sen. Bondi e dei testi sul sito web riconducibile allo stesso sen. Bondi costituisce un gravissimo danno di immagine per la prossima lista delle europee (di cui la FDL farà parte) con il simbolo riferito al “Partito della Libertà” perché ne devia totalmente il messaggio politico (dal momento che il partito del sen. Sandro Bondi, il Popolo della Libertà, di cui stando appunto all'intervista di cui al punto 2.E lo stesso sen. Bondi sarà il coordinatore nazionale, appartiene al partito popolare conservatore europeo, PPE, mentre la nuova lista per le europee farà riferimento al partito liberale europeo, ELDR).

Si rende pertanto necessario inibire al sen. Sandro Bondi, la possibilità di fare ulteriori e sempre più gravi danni reiterando i suoi interventi anomali in tutta la fase preparatoria delle elezioni europee utilizzando in modo abusivo il nome Partito della Libertà. **Ed accompagnare tale inibizione con severe sanzioni** fin da

ora quantificate, da comminate al sen. Sandro Bondi qualora egli non la rispetti e prosegua nel fare ulteriori e gravi danni alla FDL.

*** **

- 4) La fondatezza di quanto sopra dedotto e documentato è di tale evidenza da connotare il *fumus boni juris* (ed anzi il pieno ed assoluto fondamento della pretesa fatta valere) che giustifica l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Per quanto attiene al *periculum* sembra sufficiente rilevare che alle elezioni europee (6-7 giugno 2009) mancano oramai meno di tre mesi e che l'inibizione dell'uso del nome di cui trattasi dopo tale data , pur possibile, ma comporterebbe la difficoltà di imprimere nell'opinione pubblica la immagine politico-propagandistica della lista. Ciò, considerata l'inferiore forza di impatto mediatico e di disponibilità finanziaria della FDL e dei suoi alleati.

Laddove il sen. Bondi potesse continuare ad usare abusivamente il nome Partito della Libertà attribuendone il possesso al proprio Popolo della Libertà, sarebbe anche dotato – proprio considerate le indubbie risorse mediatiche di cui gode il suo partito – della capacità di imporre in vista delle elezioni un'immagine del nome Partito della Libertà del tutto distorta e contraria al vero. Da ciò deriverebbe un enorme pregiudizio per la nuova lista che si presenterà alle elezioni europee e di cui la FDL farà parte con il nome Partito della Libertà.

Quanto sopra per due ragioni.

4.a) Sotto un primo profilo, la ricorrente subirebbe un grave ed irreparabile danno all'immagine: ed infatti tutti i componenti la nuova lista per le elezioni europee risulterebbero, nella percezione degli elettori, politicamente collegati, attraverso una preferenza emergente di continuo dai mass media ad opera degli articoli o dichiarazioni del sen. Sandro Bondi, all'altra lista denominata Popolo della Libertà nonostante quest'ultima faccia riferimento ad un partito europeo contrapposto a quello di riferimento della ricorrente.

In pratica, apparirebbe che la nuova lista comprendente la FDL abbia una preferenza politica per il Popolo della Libertà e per l'appartenenza al PPE, anche se nella realtà tale preferenza non sussiste ed è anzi indirizzata ad altro partito.

4.b) Sotto diversa prospettazione, si rileva che l'utilizzo del nome Partito della Libertà da parte del sen. Sandro Bondi e, suo tramite, da parte del Popolo della Libertà, costituirebbe altresì pregiudizio per la libera e consapevole espressione del voto da parte degli elettori.

Ed invero, qualora la lista Popolo della Libertà fosse (illegittimamente) collegata a quella comprendente il nome Partito della Libertà, gli elettori sarebbero ovviamente portati a ritenere che il Popolo della Libertà sia politicamente affine al Partito della Libertà; cosa questa che non corrisponde affatto alla realtà e provocherebbe uno sviamento nel giudizio di ciascun elettore, sviamento che, essendo il Popolo della Libertà quantitativamente superiore di almeno una dozzina di

volte alla nuova lista, finirebbe per costituire un polo di ulteriore attrazione per il voto elettorale a favore del Popolo della Libertà e a nocimento della nuova lista.

5) Della richiesta di un provvedimento “*inaudita altera parte*”

L'imminenza sia della data di celebrazione del 1° Congresso costitutivo del Popolo della Libertà (Roma. 27-20 marzo 2009) che è una grande occasione mediatici sia della data di scadenza per la presentazione dei simboli delle liste e poi delle liste con i candidati per le elezioni europee (rispettivamente 17-18 aprile 2009 e 26-27 aprile 2009), postulano che la richiesta misura cautelare venga concessa *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 *sexies*, II c., c.p.c.; la convocazione della controparte comporterebbe una tempistica che pregiudicherebbe l'attuazione del chiesto provvedimento poiché, nelle settimane intercorrenti tra la presente richiesta e la relativa udienza delle parti, il sen. Sandro Bondi , proseguendo nel comportamento comprovato dall'intervista del 10 marzo 2009, potrebbe ancora – naturalmente sempre per “svista” linguistica – pubblicare sui giornali o su internet o altrove dei testi abusivi sul nome Partito della Libertà ; una volta che siano stati pubblicati tali interventi del sen. Bondi, magari ripetuti, la emanazione del richiesto provvedimento cautelare perderebbe progressivamente qualsiasi efficacia sulla effettiva immagine elettorale.

D'altro canto, la necessità di ricorrere a Codesto Ecc.mo Tribunale è sorta solo negli ultimi giorni, nel momento in cui il resistente, con il suo comportamento di pubblicazione del nuovo testo del 10 marzo 2009 in palese contraddizione con le Sue

comunicazioni “distensive” alla FDL in data 13 gennaio 2009 e 26 febbraio 2009, ha resi vani i tentativi di diffida all’uso di tale nome con tempestività e diligenza fatti dalla FDL e ha reso evidente la intenzione del sen. Sandro Bondi di voler utilizzare abusivamente a proprio vantaggio il nome Partito della Libertà di proprietà altrui.

*** **

Il *petitum* del giudizio di merito che verrà instaurato dalla ricorrente, successivamente all’auspicato provvedimento concessorio della chiesta cautela, non potrà avere per oggetto il formale accertamento della titolarità all’uso del nome Partito della Libertà dal momento che l’assoluta non disponibilità di tale titolarità in capo al sen. Sandro Bondi è già pacificamente dimostrata dalle stesse dichiarazioni scritte del resistente qui esibite (doc. 8, 10 e 11); di conseguenza, il *petitum* del giudizio di merito avrà in realtà per oggetto solo il quantum, quello relativo al danno morale già provocato dal sen. Sandro Bondi mediante l’abusivo utilizzo del nome Partito della Libertà e quello relativo alla sanzione dell’eventuale violazione da parte del sen. Sandro Bondi della auspicata e concessa inibizione all’uso del nome Partito della Libertà. Ma circa il quantum per il danno morale già provocato nulla si chiede nel presente ricorso. E la eventuale violazione della richiesta inibizione non avrà alcuna materia nel giudizio di merito qualora il sen. Sandro Bondi – indotto a ciò anche dalla severità della misura prefissata con il richiesto provvedimento cautelare – abbia rispettato il concesso provvedimento cautelativo e dunque non abbia d’ora in poi utilizzato abusivamente il nome Partito della Libertà. Avrà materia solo nel caso che, nonostante il concesso

provvedimento, il sen. Sandro Bondi si sia reso responsabile d'ora in poi di utilizzo abusivo del nome "Partito della Libertà". Questo è tanto evidente che un'eventuale opposizione del resistente avverso la concessione del presente provvedimento qui richiesto, costituirebbe chiara testimonianza della intenzione arbitraria e preordinata del sen. Sandro Bondi a reiterare l'uso del nome Partito della Libertà attribuendolo al centro destra.

*** **

Tutto ciò premesso,

il Sig. Raffaello Morelli, quale Presidente e legale rappresentante della FDL , come in atti difeso e rappresentato, propone

RICORSO PER INIBITORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 129, 130 E 131 D. LGS.

10 FEBBRAIO 2005N. 30 ("Codice P.I."), 2599 C.C., E DEGLI ARTT. 669-

QUATER, 700 C.P.C.

e

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale di Milano, con decreto *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669 *sexies*, II c., c.p.c., poiché la convocazione della controparte pregiudicherebbe l'attuazione del provvedimento, ovvero, in denegata ipotesi, con ordinanza, previa

notifica al resistente del presente ricorso e del pedissequo decreto di comparizione – voglia:

1) previa ogni più opportuna declaratoria **inibire** ai sensi degli Artt. 124, 129, 130, 131 e 133, Codice P.I., dell'Art. 2599 C.C., e degli Artt. 669-*quater* e 700 c.p.c. **al sen. Sandro Bondi** (nato a Fivizzano , MS, il 14 maggio 1959, residente in Arcore, Monza, come risulta dalla di lui pagina ufficiale sul sito del Senato della Repubblica, allegato doc.14, e già convenuto con il medesimo procuratore sopra citato nella causa vertente sul medesimo tema dell'abusivo utilizzo della denominazione Partito della Libertà di cui alla citazione R.G. 81419/07, vedi doc. 2), con riferimento al periodo avente inizio dalla data della emissione del provvedimento cautelare e **fino al 7 giugno 2009** e coincidente con la campagna elettorale per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del 6-7 giugno 2009 , **l'utilizzo del nome "Partito della Libertà" comunque riferendolo al centro destra, al suo partito e a suoi esponenti**, in articoli, saggi, discorsi, interviste, dovunque e con ogni mezzo a stampa o sonoro o televisivo o via internet pubblicati e/o registrati in proprio e/o su testate o pubblicazioni o stazioni radiofoniche e televisive, nazionali o locali, siti web, ciascuno di essi anche a lui medesimo facenti riferimento;

2) **Inibire**, ai sensi degli artt. 7-10, 2043 cod. civ., l'ulteriore continuazione degli atti illeciti sopra menzionati con tutti gli opportuni e conseguenti provvedimenti al fine di eliminarne gli effetti;

3) **Disporre** ai sensi dell'art. 131, comma secondo, CPI, altresì una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ogni utilizzo abusivo del nome "Partito della Libertà" da parte del sen. Sandro Bondi durante il periodo della inibizione, anche nel medesimo pezzo, nel medesimo giorno e nel medesimo mezzo fisico di utilizzo,

4) **Ordinare** la pubblicazione dell'emanando provvedimento, sia ai sensi dell'art. 126, CPI, sia ai sensi ai degli artt. 7, 10, 2043, 2056, 2059 e 2600 cod. civ., a cura della attrice ed a spese del convenuto, per estratto, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti, ogni qualvolta vi sia violazione dell'emettendo provvedimento cautelare, sullo stesso mezzo di diffusione utilizzato dal convenuto, riportato in uno spazio o in una durata temporale uguali a quello della violazione posta in essere dal convenuto, ma comunque non inferiore a un quinto di pagina oppure ad una durata di sessanta secondi.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. Ai fini del Contributo Unificato di che alla legge 488/99 e successive modificazioni, si dichiara che il valore di questa causa ex700 è indeterminabile ed il contributo dovuto è pari ad euro 170,00 (centosettanta/00) .

Si depositano in giudizio, in copia e secondo il relativo elenco, i documenti dal n. 1 al n. 13.

* * * * *

Con ogni più ampia riserva di produzione, deduzione e integrazione delle difese all'esito delle nuove allegazioni e/o documenti da parte della convenuta.

Nel merito, l'Associazione Politica **FDL**, riservatesi espressamente di ulteriormente precisare le proprie domande, indica che nel corso del successivo giudizio di merito, proporrà le seguenti **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, *adversis rejectis*, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare

In principalità.

1. Accertare e dichiarare che l'attività posta in essere dal sen. Sandro Bondi costituisce consapevole violazione dei marchi e nomi a dominio di proprietà della FDL nonché consapevole violazione dei diritti della persona e all'immagine ai sensi degli Artt. 7-10 cod. civ. e, conseguentemente, **inibire** ogni ulteriore condotta simile posta in essere dal convenuto.

In subordine.

2. Accertare e dichiarare che il Sen. Sandro Bondi ha compiuto atti di violazione consapevole dei diritti della personalità e, comunque, atti di responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli Artt. 7-10 e 2043, cod. civ..

3. Fissare, ai sensi dell'art. 124, comma secondo, CPI, altresì una somma di Euro 150.000,00 (centocinquantamila) dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente accertata e per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

4. Condannare, sia ai sensi dell'art. 125, comma secondo, CPI, sia ai sensi degli artt. 7, 10, 2043, 2056, 2059 e 2600 cod. civ. il Sen. Sandro Bondi al risarcimento del danno, incluso il danno morale, pari all'importo di Euro 250.000,00 o quella cifra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa.

5. Ordinare la pubblicazione della sentenza, sia ai sensi dell'art. 126, CPI, sia ai sensi ai degli artt. 7, 10, 2043, 2056 e 2059 cod. civ., con caratteri quadrupli rispetto a quelli normali sui quotidiani "*Il Corriere della Sera*", "*La Stampa*", "*Il Giornale*", "*Il Messaggero*", "*Il Sole 24Ore*", "*Il Quotidiano*", "*Corriere del Mezzogiorno*", "*Libero*",

“*Unione Sarda*”, “*Il Tempo*”, “*Il Secolo XIX*” e “*Repubblica*” per cinque volte consecutive, a cura della attrice ed a spese del convenuto.

6. Con gli interessi e la rivalutazione monetaria su ogni somma liquidata.

7. Con vittoria di spese diritti ed onorari.

8. Con sentenza esecutiva.

Livorno-Milano 18 marzo 2009

Avv. Valeria Macchia

Avv. Ilaria Morelli

Avv. Gianmarco Brenelli

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

- 1) Titolarità nome a dominio Partito della Libertà,
- 2) Citazione presentata da FDL (dicembre 2007)
- 3) Simbolo accettato Ministero Interni (marzo 2008)
- 4) Accordo lista PLI elezioni politiche (aprile 2008)
- 5) Lettera avv.Brenelli (5 dicembre 2008)
- 6) Cariche attuali Forza Italia
- 7) Lettera avv. Abrignani (13 gennaio 2009)
- 8) Articolo de Il Tempo (15 febbraio 2009)
- 9) Lettera avv. Brenelli (16 febbraio 2009)
- 10) Lettera avv. Abrignani (26 febbraio 2009)
- 11) Lettera Ministro sen. Sandro Bondi,
- 12) Articolo del sito Il Popolo della Libertà (marzo 2009)
- 13) Articolo de Il Giornale di Milano (10 marzo 2009)
- 14) Pagina personale del sen.Sandro Bondi su sito del Senato della Repubblica.